

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2311)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1962

Protezione del Centro archeologico di Paestum

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 5 marzo 1957, n. 220, detta dal suo proponente legge Zanotti Bianco, la quale ha esteso la zona di rispetto intorno alle mura di Paestum da trecento a mille metri ed era stata imposta dalla esigenza di prevenire tempestivamente la possibilità di invasione edilizia intorno alla città antica, ha ottimamente assolto il suo compito pur tra difficoltà a volte considerevoli.

Ma la legge, nella sua rigida formulazione, non ha tenuto conto di alcune incontrovertibili situazioni di fatto che hanno finito con il determinare un punto di debolezza delle sue norme. Le maggiori difficoltà che la legge ha trovato nella sua applicazione sono derivate dal fatto che, entro la fascia dei mille metri, si trova il centro abitato di Torre di Paestum che, posto sulla spiaggia ed in posizione eccentrica e defilata, costituisce un naturale sfogo per lo sviluppo edilizio della zona; per cui la compressione, esercitata in quella parte, ha rinfocolato non pochi tentativi di costruzione in punti più delicati e più vicini alle mura.

Ne è derivata quindi una artificiosa situazione anche in conseguenza dell'imprevisto

potenziarsi del turismo in Paestum come in tutta la zona. Si consideri, infatti, che il numero dei visitatori al centro archeologico si è in questi ultimi anni decuplicato, e ciò mentre la legge n. 220 blocca sia le possibilità di creare una idonea attrezzatura turistica in funzione del centro monumentale, sia le possibilità dello sviluppo turistico balneare, ricadendo anche l'arenile entro il limite dei mille metri.

Tale constatazione e l'intento di permettere una più integrale e non pregiudizievole utilizzazione di una parte almeno dei terreni sui quali attualmente vige il divieto di costruzione, concorrono a creare le premesse per la opportunità del presente disegno di legge, il quale, pur ovviando agli inconvenienti esposti, tiene però preminentemente conto delle esigenze della tutela del centro archeologico e del suo ambiente naturale. Invero i nuovi confini proposti per determinare la zona di rispetto sono stati ricavati avendo presenti le reali condizioni del terreno, per modo che, pur nei limiti più ristretti, non si abbia mai l'impedimento del pieno godimento del centro monumentale e si crei contemporaneamente una congrua fascia di rispetto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Entro la cinta muraria dell'antica Paestum, nel comune di Capaccio (provincia di Salerno) e nell'ambito di trecento metri all'esterno della cinta, è fatto divieto di eseguire o modificare opere edilizie che, a giudizio del Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti — Sezioni unite prima e terza —, possano modificare l'attuale stato della località.

Art. 2.

Per la fascia esterna alla zona di cui al precedente articolo, in un raggio di quattrocento metri, il comune di Capaccio, d'intesa con le competenti Soprintendenze alle antichità e ai monumenti e con la Sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, redigerà un programma di fabbricazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I singoli progetti di costruzione dovranno conformarsi al programma di fabbricazione ed essere approvati dal competente Soprintendente alle antichità che si pronuncia di concerto con il Soprintendente ai monumenti.

Art. 3.

Il divieto di cui all'articolo 1 si estende a circoscritte zone confinanti con l'area prevista dallo stesso articolo e comprese nella fascia di cui all'articolo 2, da determinarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti — Sezioni unite, prima e terza.

Art. 4.

In quanto compatibili con la presente legge restano salve le disposizioni contenute nelle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e le altre disposizioni in materia di tutela artistica e paesistica.

Conservano anche pieno vigore i vincoli archeologici e paesistici già imposti.

Art. 5.

Nessun indennizzo è dovuto ai proprietari degli immobili compresi nelle sopra indicate zone di rispetto per le limitazioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 6.

È abrogata la legge 5 marzo 1957, n. 220.